

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "ALLEANZA TESORI RAGGIANTI ETS"

ART. 1 - Denominazione - Sede

1. È costituita un'Associazione denominata: "ALLEANZA TESORI RAGGIANTI ETS", in breve "ATR ETS", d'ora in poi definita per brevità nel presente statuto "ATR ETS".
2. L'Associazione ha sede in Bologna. La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e può essere adottata tramite delibera del Consiglio Direttivo. Di detta modifica deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Amministrazioni che gestiscono albi o registri in cui risulti iscritta.
3. ATR ETS è un'associazione senza fini di lucro, apartitica ed aconfessionale che si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.
4. ATR ETS è costituita in forma di associazione del Terzo Settore; si ispira alla Legge 106/2016 ed al D.lgs. 117/2017.

ART. 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione, che si ispira ai valori della Bibbia, ha lo scopo di mettere in evidenza l'amore per il prossimo attraverso azioni caritatevoli e sociali, di creare una rete di contatti sul territorio italiano al fine di legittimare, equipaggiare e unire coloro che si dedicano alla lotta alla tratta degli esseri umani. Ha inoltre lo scopo di promuovere:
 - una cultura di pace e di solidarietà, anche attraverso il coordinamento e l'attività dei volontari sul territorio,
 - l'affermazione dei diritti umani e la tutela dei diritti civili anche attraverso iniziative tese alla loro effettiva attuazione.
3. L'associazione porta soccorso e aiuto pratico alle vittime della tratta umana, con particolare attenzione allo sfruttamento della prostituzione.
4. La missione dell'associazione consiste nell'aiuto attivo e pratico ai discriminati, oppressi e perseguitati in tutti i paesi del mondo e di tutti coloro che versano in situazioni di disagio.

ART. 3 - Attività

1. Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio scopo, come definito nel precedente articolo 2, l'Associazione svolgerà le seguenti attività di interesse generale cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
 - a) interventi e servizi sociali;
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di stranieri;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili.

Per raggiungere gli scopi di cui sopra ATR ETS potrà svolgere le attività ed erogare i servizi di seguito elencati in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. fornire supporto ed assistenza sul territorio italiano alle vittime della tratta umana, con particolare riferimento alle ragazze di strada e al loro sfruttamento;
- b. provvedere all'assistenza sanitaria di base, attraverso le sedi preposte dallo Stato italiano, alle vittime della tratta umana che necessitano di tale aiuto;
- c. addestrare il personale volontario al lavoro con le vittime della tratta umana;
- d. realizzare progetti umanitari di assistenza, anche di cooperazione internazionale, in merito al tema della tratta umana;
- e. attività caritatevoli in tutte le sue forme volte al recupero degli emarginati per la valorizzazione della persona come elemento fondamentale della società e relativo reinserimento degli stessi in ambito lavorativo;

- f. svolgere attività di supporto ed assistenza alle donne che escono dal percorso di sfruttamento e della tratta fornendo loro opportunità di formazione professionale, orientamento in tema di lavoro, opportunità di collaborazione a progetti volti al loro inserimento o reinserimento nella società;
 - g. la selezione, formazione ed impiego dei volontari in servizio civile;
 - h. fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività, in particolare ai propri sostenitori;
 - i. promuovere e organizzare conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere, che favoriscano consapevolezza e sensibilità sui temi della solidarietà e dei diritti umani.
2. L'Associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statuari ed in particolare potrà esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.
3. L'Associazione può partecipare e/o collaborare insieme ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione.
4. I servizi di cui sopra potranno essere erogati a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo congruo, anche tramite convenzione.
5. Non possono essere assunti impegni contrattuali onerosi per ATR ETS con amministrazioni pubbliche in cui un Consigliere sia amministratore.
6. Onde poter perseguire pienamente le finalità statuarie, ATR ETS potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato incluse strutture decentrate sul territorio nazionale, nonché costituire o partecipare ad altri enti o società controllate.
7. Altresì potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), con istituzioni, scuole, enti pubblici e privati, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.
8. È fatto divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico nazionale, nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse.

ART. 4 - Soci

1. Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e che si impegnino per realizzarli.
2. Possono far parte dell'Associazione le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del codice civile, che ne facciano richiesta, che si riconoscono nei principi, nei valori e nelle norme statutarie dell'Associazione.
3. Nel caso di richiesta di adesione di reti associative o di associazioni di secondo livello o comunque delle filiere che hanno sede nel territorio di ATR ETS, è accettata l'adesione del soggetto apicale in rappresentanza della filiera.
4. Non si considera di secondo livello la partecipazione a coordinamenti, federazioni o associazioni di categoria.

ART. 5 - Assunzione della qualifica di socio

1. Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione.

2. Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, il quale provvede a comunicare la decisione agli interessati e a iscrivere gli stessi nel libro dei Soci dell'associazione. Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 117/17 Il Consiglio Direttivo, in caso di rigetto della domanda di ammissione, entro 60 (sessanta) giorni deve motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati, i quali hanno facoltà di chiedere che in merito si pronunci l'assemblea dei Soci in occasione della successiva convocazione.

3. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità ed operatività della partecipazione alla vita associativa. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

4. Vigè l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo, nonché la non rivalutabilità della stessa.

ART. 6 Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione, di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

2. Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea, di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

3. I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendo richiesta scritta al Consiglio Direttivo. La domanda, inviata ai recapiti del Presidente pro tempore, deve essere evasa dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della stessa. I libri saranno consultabili presso la sede legale dell'associazione, o all'indirizzo presso cui sono conservate le scritture contabili. I costi relativi alle eventuali copie prodotte su carta saranno a carico dei richiedenti.

4. In ogni caso, nessuna organizzazione socia, sia in forma singola, sia in forma di rete, federazione, filiera, può esprimere più di un rappresentante tra i membri dell'organo di amministrazione e degli altri organi sociali.

5. Tutti i soci sono tenuti:

a) ad osservare il presente statuto, il relativo regolamento di attuazione, gli altri eventuali regolamenti interni e tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

b) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;

d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. I soci possono essere esclusi dall'Associazione per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;

b) in caso di n. 5 (cinque) assenze consecutive senza giustificato motivo all'Assemblea;

c) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della quota e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;

d) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

e) per indegnità.

2. Le esclusioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato. I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

3. La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo. L'associato, pertanto, potrà sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno n. 2 (due) mesi prima.

ART. 8 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- A) l'Assemblea degli associati, organo sovrano;
- B) il Consiglio Direttivo;
- C) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- D) il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- E) il Comitato tecnico-scientifico, organo facoltativo;
- F) il Collegio Sindacale, organo facoltativo.
- G) Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

2. Coloro che sono chiamati ad assumere le cariche sociali devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 61, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 117/2017.

3. Nessun compenso spetta a coloro che rivestono cariche sociali, per l'espletamento del loro compito, salvo il diritto al rimborso per le spese sostenute nell'adempimento dello stesso.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, di cui al precedente art. 6.

ART. 9 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a mezzo raccomandata oppure a mezzo fax, o anche a mezzo posta elettronica, con almeno 8 (otto) giorni di preavviso. Tale spedizione si ritiene correttamente eseguita se trasmessa all'indirizzo, al numero di fax o all'indirizzo e-mail di ciascun associato come risultano dagli elenchi tenuti dall'Associazione. Spetta a ciascun associato notificare ogni eventuale variazione dei propri recapiti, manlevando l'Associazione da qualsiasi segnalazione a recapiti non più in essere e non puntualmente comunicati.

3. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

4. Gli associati impossibilitati a partecipare alle Assemblee potranno delegare per iscritto un rappresentante, che sia a sua volta però membro dell'Associazione. Ogni delegato potrà rappresentare solo un socio assente.

5. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

6. La partecipazione all'Assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici che consentano l'identificazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

7. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

8. L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro n. 15 (quindici) giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART. 10 - Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea in sede ordinaria:

- a) approva il piano annuale, il bilancio preventivo e consuntivo, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva e rende pubblico il bilancio sociale su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) approva il progetto pluriennale di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) provvede alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e, ove costituito, del Collegio sindacale;
- f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- h) delibera in ordine all'esclusione dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo;
- i) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

2. L'Assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni del presente statuto, ivi incluse le operazioni di trasformazione, fusione e scissione;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

2. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà dei rappresentanti degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

3. In seconda convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice. Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

4. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti dei rappresentanti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei rappresentanti degli associati.

5. L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, elegge il proprio Presidente e nomina un segretario.

6. Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente dell'Assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

7. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

8. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

9. Le delibere prese dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

10. Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

ART. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri fino ad un massimo di 11 (undici) membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, secondo il numero di volta in volta stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento.

3. I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere a maggioranza assoluta.

4. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno della metà, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

5. Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'Assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redigere il piano annuale, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- f) deliberare in merito alle questioni attinenti il progetto pluriennale approvato dall'Assemblea dei soci;
- g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- i) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- l) conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente;
- m) nominare il Direttore e determinarne le funzioni e la retribuzione;
- n) proporre le modificazioni allo statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria.

8. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

9. Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo lettera, fax o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima dello svolgimento dell'adunanza prevista.

10. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

11. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica.

Il consigliere decaduto non è rieleggibile. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario, ove il numero dei consiglieri rimasti non sia inferiore al 50%, si provvede designando il primo dei non eletti. In caso di mancanza o indisponibilità dei non eletti, durante la prima Assemblea utile, verrà nominato un diverso componente.

13. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti, anche non membri del Consiglio.

14. I componenti del Collegio sindacale hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

15. Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

ART. 12 - Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, nonché Presidente del Consiglio Direttivo. Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

2. Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione.

3. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

4. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

5. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

ART. 13 - Vice Presidente

1. Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

2. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

3. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita delega.

ART. 14 - Direttore

1. Il Direttore, ove nominato, partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e ne pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari all'attuazione delle delibere.

2. Ha la responsabilità del personale dipendente e dei collaboratori, cura la tenuta dei libri sociali.

3. Le cause di incompatibilità con l'incarico di Direttore sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 15 – Comitato tecnico-scientifico, organo facoltativo

Il Comitato tecnico-scientifico, ove nominato, è formato da esperti di chiara competenza che collaborino con istituti universitari, laboratori e enti indipendenti sia in Italia che all'estero. Esso è formato da un minimo di 3 (tre) membri – anche scelti tra i soci – e si impegnano a prestare la propria opera a titolo gratuito e non hanno diritto a remunerazione, fatto salvo un eventuale rimborso spese deliberato ed erogato secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

Il Comitato opera, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in attività legate a quelle del Consiglio Direttivo mediante la ricerca necessaria per la conduzione di determinati progetti, suggerisce l'implementazione di nuovi avanzamenti tecnologici innovativi e sviluppa ricerche su argomenti specifici.

ART. 16 – Collegio Sindacale, organo facoltativo

1. Nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/17, è nominato un organo di controllo (denominato Collegio Sindacale), anche monocratico, con compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ove se ne presentasse la necessità, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

2. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. I componenti devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397 comma secondo c.c.

4. Il Collegio Sindacale può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti.

5. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 17 - Revisore Legale

1. Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 18 - Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale, e degli eventuali altri organi sociali.

2. L'Associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- quote e contributi degli associati;
- libere offerte degli associati e dei terzi;
- eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea all'unanimità in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- proventi di spettanza dell'Associazione derivanti dall'attività dell'Associazione stessa;
- contributi, donazioni, lasciti;
- contributi a fondo perduto e donazioni in genere provenienti da altri organismi simili all'Associazione, sia in Italia che all'estero, anche legati a specifici progetti;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- avanzi netti di gestione;
- entrate derivanti da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e/o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque strumentale per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche, altre iniziative legate a progetti dell'Associazione.

2. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità di ATR ETS.

3. Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

4. Il patrimonio dell'Associazione è costituito altresì dai beni acquistati con tali finanziamenti.

5. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale per il perseguimento esclusivo di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20 - Bilancio

1. L'esercizio della Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno (artt. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017). Il bilancio consuntivo viene redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/17 ed è formato, di norma, dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2. Il bilancio dell'associazione, ove non presenti ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a trecentomila euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Ove le entrate di cui al comma precedente non superassero i sessantamila euro, il rendiconto per cassa potrà indicare anche solo le entrate e le uscite in forma aggregata.

3. Il bilancio consuntivo è redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto al vaglio dell'Assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

4. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione a cura del Collegio Sindacale (organo di controllo, ove nominato), che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio.

5. Il bilancio consuntivo deve essere presentato in Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno.

ART. 21 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 22 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 10, per i seguenti motivi:

a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;

b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;

c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

2. L'Assemblea degli associati nomina un liquidatore e indica la destinazione da dare al patrimonio dell'Associazione. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nelle modalità indicate all'art. 9 del D.Lgs. 117/17, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Il patrimonio che dovesse risultare al termine dello scioglimento dell'associazione per qualunque causa non potrà essere in alcun modo distribuito tra gli associati, ma dovrà essere devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 – Foro competente

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere Assembleari, promosse da o contro gli associati, da o contro l'Associazione, da o contro il Consiglio Direttivo e suoi Consiglieri, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

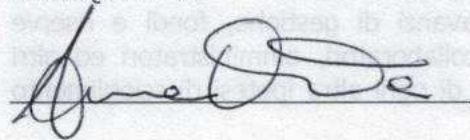
ART. 24 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

Il Presente statuto è stato deliberato e approvato all'unanimità nel corso dell'Assemblea dei Soci del 23 giugno 2026.

Il Presidente p.t.

Anna Quaranta



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 03/7/2026 Serie 3 al N 750

Pagato € 200,00

(Euro

IL DELEGATO
Gino Califano

*) Firma in delega del Direttore Provinciale Antonio Cologno